

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE COMMERCianti "APPIA NUOVA"

FINALITÀ

Art. 1 – L'Associazione Commercianti Appia Nuova è costituita fra commercianti, artigiani, da tutti i cittadini abitanti o presenti in loco i quali intendono:

A) propagandare e valorizzare attraverso le forme più consone l'attività turistica e commerciale di Via Appia Nuova e delle vie in essa confluenti.

B) Collaborare con Autorità, Enti e Associazioni per la risoluzione dei problemi nell'interesse della zona e dei suoi abitanti.

Art. 2 - L'Associazione Commercianti Appia Nuova non persegue scopi di lucro ed è apolitica.

Art. 3 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, dalle scadenze attive della gestione e delle contribuzioni ed erogazioni fatte a qualunque titolo a suo favore dai soci o da terzi.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 4 - Sono organi dell'Associazione:

A) L'Assemblea Generale dei soci.

B) Il Consiglio Direttivo.

C) Il Presidente.

D) Il Collegio Sindacale.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 5 - L'Assemblea Generale dei soci è l'organo sovrano che determina il programma dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno per approvare la relazione del Presidente sull'attività dell'anno precedente, dell'approvazione del Bilancio annuale consuntivo e preventivo, e per la riconferma del Consiglio Direttivo. Può essere riunita in convocazione straordinaria a richiesta di un terzo dei soci.

Art. 6 - L'Assemblea aperti i lavori procede alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza nonché degli altri organi necessari per l'espletamento dei soli lavori congressuali.

Art. 7 - Le modifiche del presente Statuto vengono deliberate dall'Assemblea dei soci e con la maggioranza dei presenti.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo è l'organo permanente della Associazione che garantisce la necessaria continuità dell'azione dell'Associazione stessa e controlla che l'attività degli organi da essa eletti si svolga nel rispetto dei deliberati Assembleari. Esso convoca l'Assemblea ordinaria dei soci e con la maggioranza dei due terzi del Consiglio quella straordinaria.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri eletti dall'Assemblea Generale con voto diretto e segreto. È facoltà del Consiglio di cooptare nel suo seno altri membri con voto consultivo.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni due mesi su convocazione del Presidente, il quale è tenuto ad effettuare detta convocazione anche quando la maggioranza dei consiglieri lo richiede. Il Consiglio non può deliberare se non è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla sua elezione elegge nel suo seno a maggioranza assoluta e con votazioni separate il Presidente, un Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può conferire secondo le occorrenze altri incarichi anche

a persone che non fanno parte di esso.

Art. 12 - Il Tesoriere provvede all'Amministrazione del patrimonio dell'Associazione. Redige i bilanci preventivi e consuntivi da approvarsi dal Consiglio Direttivo e quindi dall'Assemblea Generale dei soci. Provvede di concerto col Presidente e su approvazione del Consiglio Direttivo alle spese ordinarie e straordinarie.

Art. 13 - Il Presidente ha la rappresentanza esterna della Associazione. Ad esso spetta convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, far eseguire i deliberati, coordinare e dirigerne l'attività.

L'ISCRITTO

Art. 14 - Possono far parte dell'Associazione coloro i quali prestano la loro opera intellettuale o manuale, organizzativa o subordinata nelle attività commerciali, artigianali, turistiche e professionali della zona e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Art. 15 - La domanda di adesione, stesa per iscritto deve essere presentata presso la sede sociale. Il Consiglio Direttivo previa gli opportuni accertamenti può accettarla o respingerla.

Art. 16 - L'iscrizione comporta l'adesione alle finalità ed al programma dell'Associazione e della osservanza dello Statuto e dei deliberati degli organi statutari.

Art. 17 - Gli aderenti sono tenuti a versare all'atto dell'iscrizione l'importo delle quote associative nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea dei soci. Chi è in arretrato anche di una sola quota non può partecipare alle Assemblee e alle votazioni.

Art. 18 - Tutte le cariche dell'Associazione si rinnovano ogni due anni. È consentita la rielezione dei consiglieri. Tutti i soci possono essere eletti purché siano iscritti da almeno sei mesi.

Art. 19 - Si decade dalle cariche elettive dell'Associazione prima della normale scadenza del mandato, su apposito o.d.g. di sfiducia presentato da un terzo degli associati e approvato dalla maggioranza degli stessi.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 20 - Il Collegio Sindacale di tre membri eletto dalla Assemblea, svolge il compito di sorveglianza e revisione della gestione economico finanziaria dell'Associazione e presenta all'Assemblea la relazione annuale.

ORGANI DISCIPLINARI

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo in prima istanza e l'Assemblea Generale in seconda ed ultima istanza decidono sui casi di infrazione da parte degli iscritti della disciplina dell'Associazione, nonché sui casi di indegnità. I provvedimenti secondo la gravità dei casi a giudizio dei predetti organi vanno dal richiamo alla deplorazione, alla sospensione alla espulsione.

Art. 22 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme che saranno emanate in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo o in via normale dall'Assemblea dei soci. Si decade inoltre dalla qualifica di socio per morte o cessata attività commerciale o artigianale in zona sopra descritta e per morosità.

NORMA SPECIALE E TRANSITORIA

Fino alla prima Assemblea dei soci dell'Associazione, tutti i poteri deliberativi ed esecutivi sono esercitati dal Comitato Promotore costituito dai soci fondatori firmatari dell'Atto di Costituzione.